

AVVERTENZE PER I DEPOSITANTI

Intestazione dei libretti. — I libretti - Mod. B-1 devono essere sempre intestati alle parti, con le sole eccezioni seguenti:

- 1) a favore delle Preture o Tribunali, per somme sequestrate nei procedimenti penali contro ignoti;
- 2) a favore delle Procure della Repubblica o, per delegazione di queste, dei Pretori competenti nel caso di somme pertinenti a cittadini italiani morti all'estero;
- 3) a favore di avvocati procuratori, legalmente esercenti davanti al Tribunale, per somme depositate per concorrere agli incanti.

Depositi. — I depositi debbono effettuarsi nella stessa località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria investita del giudizio, non sono soggetti ad alcun limite di somma e sono infruttiferi.

Agli intestatari dei libretti è consegnata o spedita, per ogni deposito una ricevuta. Il libretto è sempre consegnato al depositante, che deve quindi depositarlo presso la Cancelleria competente che ha l'incarico di custodirlo e che ne rilascia la ricevuta.

Ogni deposito è confermato dalla Divisione BancoPosta delle Poste Italiane S.p.A. alla parte interessata, la quale deve, nel proprio interesse, richiedere le conferme mancanti, dopo 15 giorni dall'effettuato deposito e respingere quelle irregolari.

Rimborsi. — Qualunque rimborso deve essere ordinato, con apposito mandato, dall'Autorità Giudiziaria competente, la quale ne addebita l'importo sul libretto e rimette direttamente al beneficiario il mandato stesso.

Di ogni mandato di pagamento l'Ufficio Postale trasmette la relativa partecipazione all'intestatario del libretto, il quale, ove non riconosca regolare l'ordinativo, deve direttamente rivolgere reclamo al Presidente della Corte o del Tribunale, oppure al Procuratore della Repubblica, secondo che si tratti di depositi fatti nelle cancellerie delle Corti o dei Tribunali, ovvero in quelle delle Preture o degli uffici di conciliazione.

I mandati hanno la validità di due mesi, oltre quello di emissione. Quelli scaduti sono rinnovati e quelli smarriti, sottratti o distrutti sono duplicati a cura delle autorità che li hanno emessi.

Sequestri, pignoramenti ed opposizioni. — I depositi giudiziari sono soggetti a sequestri, pignoramenti ed opposizioni, secondo il diritto comune.

Posteitaliane

Numero
del fascicolo e del processo

Numero
del registro a matrice Mod. 1

DIVISIONE BANCOPOSTA

DEPOSITI GIUDIZIARI

Ufficio Postale di *24*
Cancelleria del (1) Tribunale Civ. Genova (Prov. di Genova)

Bollo

Libretto N. 0138304

rilasciato in data *04/02/2025*

a favore di:

frazionario


| COGNOME (de cuius) | NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| <i>*PNNNNNNNN</i> | <i>NNNNNNNN</i> | <i>NN/NN/NNNN</i> |

domiciliato (ultimo domicilio noto del de cuius)

CAUSALE DEL DEPOSITO

Decreto 12/06/2025 - somme rinvenute
presso il domicilio del defunto

Bollo a data
dell'Ufficio Postale



Il Dirigente dell'Ufficio

[Signature]

Vedere Avvertenze all'ultima pagina

(1) Ufficio giudiziario (Corte, Tribunale, Pretura, ecc.) presso il quale deve rimanere custodito il libretto.